



# COMUNE DI SCANNO

*Provincia di L'Aquila*

Numero 3 Del 27-02-25

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** IMU 2025- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18:44, in Scanno, in modalità telematica, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>SPACONE ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>SILLA ANTONIO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>DI MARCO TIZIANA</b>	<b>P</b>	<b>CIANCARELLI FERNANDO</b>	<b>A</b>
<b>GIANSANTE MARCO</b>	<b>P</b>	<b>MARONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>PACE CRISTIAN</b>	<b>P</b>	<b>GIANSANTE CESIDIO</b>	<b>P</b>
<b>CIARLETTA ARMANDO</b>	<b>P</b>	<b>Mastrogiovanni Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>GENTILE ANTONIETTA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor PACE CRISTIAN in qualità di PRESEDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Sabatini Cristiana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente del Consiglio, prima della discussione sull'argomento, comunica che, in merito alla richiesta formulata dal Consigliere Silla Antonio Giovanni di avere la presenza alla seduta consiliare del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore dei Conti, entrambi hanno risposto di non poter partecipare alla medesima; dà lettura della risposta del Revisore al Consigliere Silla;

Successivamente, il Presidente dà per letti gli emendamenti presentati dai Consiglieri Silla e Gentile e i pareri non favorevoli resi dal Responsabile dott. D'Aloisio e dal Revisore dei Conti; cede la parola alla Consigliera Gentile Antonietta per l'illustrazione dell'emendamento; interviene il Consigliere Silla, il quale ritiene apprezzabile la proposta dell'Amministrazione di ridurre l'aliquota dallo 10,6 all'8,6 per mille per le Cat. D, però per le abitazioni non è stata fatta una riduzione corrispondente a quella per le attività; alla luce dello stato di dissesto finito, sperava in un maggiore impegno amministrativo affinché le riduzioni per le seconde case e altro fossero maggiori;

Il Presidente dà sommaria lettura del parere reso dal Responsabile e dal Revisore dei Conti in merito all'emendamento e lo pone a votazione;

Consiglieri presenti e votanti: 10

Voti favorevoli: 2 (Gentile Antonietta, Silla Antonio Giovanni);

Voti contrari: 8;

Astenuti: 0;

Successivamente, cede la parola al Vicesindaco con delega al bilancio Marone Giuseppe per l'illustrazione dell'argomento; premette che dal 2013 il Comune di Scanno ha approvato le tasse nella misura massima, con il dissesto ha aggiunto l'addizionale comunale all'Irpef; quest'anno per la prima volta l'Amministrazione comunale propone una riduzione delle aliquote, mediante un giusto compromesso con le necessità di un bilancio in via di ripresa; afferma che la riduzione per i proprietari di seconde case e per i titolari di aziende è proporzionale rispetto alle precedenti rispettive aliquote; ricorda che le entrate comunali servono per coprire le spese, visto che i trasferimenti erariali sono ridotti al minimo;

Interviene il Consigliere Silla Antonio Giovanni, il quale afferma che la massa dell'IMU deriva dalle seconde case; le attività economiche, che già sono state agevolate nel periodo COVID-19, hanno avuto una riduzione di due punti percentuali, invece per le seconde case la riduzione di aliquota è solo dello 0,6 per mille; ricorda che, nel 2013, è stata la Corte dei Conti ad imporre la tassazione al massimo;

Interviene il Consigliere Giansante Cesidio, il quale apprezza la descrizione non solo tecnica, ma anche politica, da parte del Vicesindaco Marone; la riduzione della tassazione è stata promessa in campagna elettorale e verrà attuata in maniera crescente, a partire dal 2025;

Prende la parola il Consigliere Ciarletta Armando, il quale afferma che i tanti cartelli che si vedono a Scanno con la scritta "vendesi" sono dovuti non solo per le tasse che gravano gli immobili, ma anche per il caro-vita nelle città; si tratta di un inizio, dobbiamo lavorare anche i prossimi anni per ulteriori riduzioni e incentivi per venire a Scanno;

Replica a Silla il Consigliere Marone che è volontà di questa Amministrazione continuare ad abbassare il carico tributario per chi vive a Scanno, ma di punto in bianco non possiamo abbassare troppo; nota con piacere che il Consigliere Silla dice che il dissesto sia finito, invece qualche giorno fa scriveva che questa Amministrazione gode della situazione di dissesto fino al 31.12.2026;

Il Sindaco si allontana dalla Sala consiliare alle ore 19:42 e vi rientra alle ore 19:43;

Conclude l'intervento il Consigliere Marone ricordando che le agevolazioni COVID per le attività commerciali sono arrivate perché hanno dovuto fermarsi, e nonostante ciò ci sono state tante attività che purtroppo hanno chiuso durante il COVID perché non si sono più riprese; affermare che il carico tributario gravi soprattutto sulle seconde case è sbagliato, mentre è vero che le seconde case sono tante quindi la maggior parte delle Entrate deriva da seconde case;

Il Presidente passa la parola al Sindaco Mastrogiovanni Giovanni, il quale sostiene che l'Amministrazione debba puntare non solo sulla riduzione delle tasse, ma anche su un innalzamento dei servizi, in una prospettiva turistica, e quindi incentivare le attività commerciali; la discussione di proposte ed emendamenti è sempre positiva, ma negare che si stia andando verso una direzione favorevole ai cittadini non va bene; nel momento in cui c'è stata la documentata certezza della fine del dissesto, il primo atto incisivo che è stato

fatto è stato quello di iniziare in maniera molto progressiva uno sgravio, un alleggerimento del peso tributario ed impositivo nei confronti dei cittadini; il processo che è stato avviato è quello di rendere quanto più possibile virtuoso questo comune e per la qualità della vita ma anche nell'offerta dei servizi, perché noi non possiamo pensare di guardare la qualità della vita solo ed esclusivamente perché abbiamo le tasse basse, noi dobbiamo puntare ad un paese che ha la qualità della vita e dei servizi alti, oltre che un ridotto peso tributario; in merito alla proposta della Consigliera Gentile Antonietta sulla questione "comodato", ritiene sufficiente la riduzione del 50% già prevista dalla norma tributaria;

Il Presidente apre alle repliche; interviene il Consigliere Silla Antonio Giovanni, il quale fa notare che nello schema del bilancio di previsione 2025/2027 adottato dalla Giunta non si vedono gradualità abbattimenti, ma un andamento costante dal 2025 al 2027 rispetto alle entrate; il 18 dicembre 2024 è arrivata la nota del Ministero che chiariva che il dissesto finiva nel 2024; ritiene che i pareri del Responsabile del servizio finanziario e del Revisore potevano esprimersi meglio sugli equilibri di bilancio, anche in merito alla proposta di emendamento;

Prende la parola il Consigliere Giansante Cesidio, il quale sottolinea che l'equilibrio di bilancio è da salvaguardare, anche se la volontà dell'Amministrazione di ridurre le tasse c'è e ci sarà in futuro; ribadisce che c'è stata una discussione ampia sulle scelte da fare, non sono state scelte calate dall'assessore al bilancio ma sono state scelte che insieme all'assessore al bilancio questa amministrazione ha fatto; io come capogruppo di maggioranza voglio ringraziare tutta l'amministrazione, tutto il gruppo di maggioranza in particolare, per il lavoro per la dedizione e per il grande senso di responsabilità che ha dimostrato; però voglio ancora ribadire il fatto che questo è un momento importante: un momento di riduzione delle tasse, un momento che ci auguriamo sia progressivo; questo è un paese pieno di opportunità e noi con questo Consiglio comunale e con altre scelte che abbiamo fatto e che faremo in seguito sicuramente daremo un'opportunità a tutti coloro che hanno le seconde case, che abitano Scanno e che hanno delle attività commerciali di poter garantire un futuro sia ai propri figli sia alle proprie abitazioni; approfitta per fare la dichiarazione di voto che si allega al presente atto sub lett. A);

Il Consigliere Silla Antonio Giovanni dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo di minoranza, che si allega sub lett. B);

A questo punto, preso atto della proposta sotto riportata,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,*

*istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616..."*

- *al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";*
- *al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";*
- *al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";*
- *al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";*
- *al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";*
- *al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";*

*Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli*

*immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.*

Preso atto che, l'art. 6 ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.*

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;*

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;*

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*", il quale ultimo prevede che "... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerati, inoltre:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 2 del 02.03.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato atto che la proposta di delibera "IMU 2025- approvazione aliquote e detrazioni" è stata inviata al Revisore dei Conti per il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, reso con verbale n 1 del 22.02.2025;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 Favorevoli n. 8 Contrari n. 2 (Gentile Antonietta, Silla Antonio Giovanni) Astenuti n. 0

## DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,00 per mille
Altri Immobili (fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e dai fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1 e C3)	10,00 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale C1 e C3	8,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	8,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

**2. di stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

**3. di provvedere** *alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);*

**4. di provvedere**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione **2025-2027**, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno **2025**, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 Favorevoli n. 8 Contrari n. 2 (Gentile Antonietta, Silla Antonio Giovanni)  
Astenuiti n. 0

#### **DELIBERA**

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
PACE CRISTIAN

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Sabatini Cristiana

Il Consigliere Anziano  
MARONE GIUSEPPE

---

---

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
D'Aloisio Davide

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
D'Aloisio Davide

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.  
Scanno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Sabatini Cristiana

Pubblicata il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_

---

#### COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)  
Scanno, 27-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Sabatini Cristiana

COMUNE DI SCANNO (AQ)  
Per copia conforme all'originale  
Scanno lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Sabatini Cristiana